



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 22**

Riunione del 30 ottobre 2019

**15.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA SEZIONE  
DISTACCATA TRIVENETO AFFISSA IL 19-09-2019 – ATLETA Jacopo  
PAGLIARO/ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | Presidente          |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente      |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Relatore |

in relazione al Ricorso avverso la delibera della CTA sezione distaccata del Triveneto affissa il 19/09/2019 nel procedimento promosso dall'atleta Pagliaro Jacopo nei confronti della S.S. ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, fissava per la discussione l'udienza del 15 Ottobre 2019 alla quale risultava presente l'Avv. Ziani difensore del ricorrente. Nessuno era presente per la società. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale rinviava il procedimento al 30 Ottobre 2019 al fine di acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramento distaccata. Nelle more la società Coselli faceva pervenire una memoria e depositava un documento. Il rappresentante della società chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee e veniva poi acquisita un'ulteriore memoria inviata dal legale del ricorrente.

**FATTO**

Il sig. Jacopo Pagliaro proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramento Atleti sezione distaccata Triveneto di cui al comunicato ufficiale n. 4 del 19.9.2019 con la quale veniva disposto il rigetto del richiesto scioglimento del vincolo in essere con la ASD Centro Gioco Sport, per giusta causa.

Le motivazioni dell'impugnativa sostanzialmente si incentravano sull'errore che avrebbe compiuto la commissione tesseramento distaccata, nell'aver valutato lo



svincolo non imputandolo alla società ex art. 35 reg. giur. ma per aver ritenuto sussistente un'incompatibilità ambientale con il conseguente onere della corresponsione di un indennizzo.

La difesa ha riproposto dinanzi a questo Tribunale tutte le motivazioni a sostegno della domanda di svincolo.

La società solo in sede di rinvio ha depositato memoria ed un documento che, stante la tardività, non può ritenersi ricevibile. In ogni caso la ASD Coselli nel giudizio dinanzi alla Commissione Tesseramento aveva depositato memoria ed il rappresentante della società all'udienza odierna nelle dichiarazioni libere rese, si è sostanzialmente riportato alla stessa ribadendo la domanda subordinata di concessione dello svincolo, previo riconoscimento di un indennizzo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso a questo Tribunale si fonda sul solo presupposto che la sospensione dagli allenamenti comunicata dalla società a seguito del mancato pagamento della quota associativa da parte del ricorrente fosse motivo di svincolo per giusta causa.

La circostanza risulta documentalmente provata dalla lettera della società in data 7 Febbraio 2019 con la quale si confermava la sospensione dal 14 Gennaio 2019 dall'attività sportiva della pallavolo per il mancato versamento della quota e per uno scarso comportamento collaborativo nei confronti dell'allenatore, del dirigente e dei compagni di squadra.

Solo nell'Aprile 2019 la resistente comunicava all'atleta la possibilità per lo stesso di allenarsi, anche se per altro sodalizio.

La società sia nella memoria depositata dinanzi alla Commissione distaccata che nelle dichiarazioni libere rese all'odierna udienza dinanzi a questo Tribunale, ha confermato i fatti precisando però che la sospensione era stata determinata principalmente per il mancato rispetto da parte dell'atleta del codice etico interno e quindi per il mancato pagamento della quota associativa.

Sul punto il Tribunale ritiene che compito delle società sportive sia quello di permettere agli atleti di svolgere l'attività sportiva, almeno permettendo gli allenamenti. E' comunque evidente come le associazioni abbiano bisogno di autofinanziarsi anche attraverso le quote versate dagli atleti per garantire continuità all'attività. Il fatto era



sicuramente a conoscenza del ricorrente che ha provato di aver pagato negli anni, escluso l'ultimo, la quota di associazione.

Nella fattispecie comunque appare come la sospensione imposta dalla società sia stata dettata anche per ottenere il rispetto del codice etico interno e che comunque la stessa si sia protratta per un tempo limitato avendo poi permesso all'atleta di allenarsi anche con altro sodalizio.

In ogni caso con le memorie depositate e nelle dichiarazioni rese all'udienza, la società ha manifestato la disponibilità alla concessione dello svincolo, previo pagamento di un'indennità e quindi si ritiene, non sussistendone il fondamento per quanto sopra detto, di concedere il richiesto svincolo.

La stessa parte ricorrente ha avanzato con il ricorso la domanda subordinata tesa ad ottenere la dichiarazione di svincolo con il pagamento di un rimborso spese, che deve tener conto anche di quanto corrisposto a titolo di quote per la partecipazione alle attività dell'associazione; va quindi tenuto conto anche del pagamento per l'ultimo anno.

### PQM

In riforma del provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti distaccata del Triveneto concede lo svincolo in favore dell'atleta Pagliaro Jacopo subordinandolo al pagamento della indennità in favore della società di € 2.000,00.

La tassa versata rimane incamerata.

Roma, 4 novembre 2019

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 novembre 2019